

## PARTE PRIMA

Sezione I

## LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2018, n. 4

**Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali.**

L'Assemblea legislativa ha approvato.

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1  
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 5 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), è volta a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche attraverso:

a) accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano nel territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

b) uno stretto raccordo con l'ufficio scolastico regionale finalizzato all'attivazione di specifiche campagne di educazione civica volte a prevenire il bullismo ed il cyberbullismo sia nei confronti di altri studenti, sia nei confronti degli insegnanti e delle istituzioni scolastiche ed educative.

3. La Regione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, riconosce l'importanza dello svolgimento di attività di pubblica utilità da parte degli studenti autori di atti di bullismo e cyberbullismo promosse dalle competenti istituzioni.

Art. 2  
(Interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene programmi e progetti volti alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona ed alla tutela dell'integrità biopsicosociale dei minorenni, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre programmi e progetti finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.

2. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i programmi ed i progetti concernenti i seguenti interventi:

a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti ed educatori in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;

b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, sanitario, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;

c) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minorenni vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della l. 71/2017;

d) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della l. 71/2017;

e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza e gruppi di supporto per i genitori, al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo con i figli.

Art. 3  
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 i programmi e i progetti presen-

tati da:

- a) comuni, singoli e associati;
- b) istituzioni scolastiche;
- c) aziende sanitarie regionali;
- d) enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), operanti nel territorio regionale e attivi da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in quello educativo;
- e) società e associazioni sportive dilettantistiche, operanti nel territorio regionale, iscritte nel registro del Comitato Nazionale Olimpico Italiano e del Comitato italiano Paralimpico, nonché gli Enti di promozione sportiva, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minorenni.

#### Art. 4

(Istituzione del Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di seguito denominato Tavolo, con lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio, al fine di creare una sinergia tra tutti i soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

2. Il Tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o Assessore a tal fine delegato ed è composto dai Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti, dai rappresentanti delle associazioni che collaborano alla prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, dai rappresentanti delle Aziende USL e da un rappresentante di Anci Umbria. Al Tavolo possono partecipare, previa intesa con gli enti di appartenenza, anche i Prefetti della Regione o loro delegati, un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, un rappresentante degli Ordini degli Avvocati presenti sul territorio regionale, designato congiuntamente dagli Ordini stessi, un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, un rappresentante della Polizia di Stato e un rappresentante della Guardia di Finanza.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo opera in raccordo con il Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 (Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della l.r. 16/02/2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)) e si avvale anche del supporto del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.))) e del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)).

4. La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo, specificando anche il numero dei rappresentanti delle associazioni e delle Aziende USL di cui al comma 2.

#### Art. 5

(Criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente per materia, determina i criteri e le modalità relativi alla:

- a) predisposizione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;
- b) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
- c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
- d) erogazione dei finanziamenti;
- e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

2. Nella valutazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti viene data priorità agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), realizzati nell'ambito delle scuole.

#### Art. 6

(Modificazioni alla legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1)

1. L'articolo 13 della l.r. 1/2016 è sostituito dal seguente:

*“Art. 13**Bullismo e cyberbullismo.*

1. *La Regione promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e favorisce la realizzazione di programmi e progetti concernenti gli interventi previsti dalla legge regionale vigente in materia.”.*

2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 1/2016 è sostituita dalla seguente:

*“b) raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio, in raccordo con il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui alla legge regionale vigente in materia;”.*

## Art. 7

## (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni.

2. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea una relazione che descrive e documenta:

a) le caratteristiche e gli obiettivi degli interventi finanziati, i soggetti coinvolti, l'ammontare delle risorse assegnate e la loro distribuzione territoriale;

b) i risultati raggiunti dai singoli interventi finanziati, anche con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

3. L'Assemblea legislativa valuta l'efficacia della presente legge anche tramite la realizzazione di studi di valutazione su specifici progetti finanziati, iniziative di consultazione pubblica e di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini, soggetti attuatori e destinatari degli interventi.

4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini di una migliore valutazione della presente legge.

5. I soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di valutazione previste dal presente articolo.

6. Gli esiti delle attività di valutazione sono resi pubblici e divulgati, anche attraverso il sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa ed il portale regionale di cui all'articolo 20 della l.r. 1/2016.

## Art. 8

## (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili per l'anno 2018 in euro 30.000,00, si provvede nell'ambito della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido” del Bilancio regionale di previsione 2018-2020, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 9 maggio 2018

MARINI

---

LAVORI PREPARATORI**Proposta di legge:**

— di iniziativa del consigliere Porzi, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 21 settembre 2017, atto consiliare n. 1347 (X Legislatura);

— assegnato per il parere alla III Commissione consiliare permanente “Sanità e servizi sociali”, con competenza in sede redigente, il 25 settembre 2017;

— esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;

— testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 15 marzo 2018, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Rometti (Atto n. 1347/BIS);

— esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 26 aprile 2018, deliberazione n. 242.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### NOTE

##### Note all'art. 1, comma 1:

— La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16).

Il testo degli artt. 2 e 5 è il seguente:

##### «Art. 2

##### Identità e valori.

1. La Regione assume come valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni:

- la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani;
- la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale, delle differenze;
- la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie;
- l'integrazione e la cooperazione tra i popoli;
- la vocazione europeista;
- il pluralismo culturale ed economico;
- la qualità del proprio ambiente;
- il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell'Umbria.

##### Art. 5

##### Uguaglianza.

1. La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l'origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.

2. La Regione agisce per la tutela delle fasce più deboli della popolazione al fine del superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza ed opera in favore delle persone che si trovano in situazioni, anche temporanee, di svantaggio.

3. La Regione assicura il rispetto dei diritti delle persone disabili e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, per garantirne l'autonomia, la libertà di accesso, l'inclusione sociale e l'inserimento nelle attività professionali e produttive.

4. La Regione assicura l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, favorisce il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e si fa garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale.

5. La Regione tutela i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità regionale ed interviene per rimuovere situazioni di disagio e difficoltà.».

— La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S. ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948), è stata modificata dalle leggi costituzionali: 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12 febbraio 1963, n. 40), 27 dicembre 1963, n. 3 (in G.U. 4 gennaio 1964, n. 3), 22 novembre 1967, n. 2 (in G.U. 25 novembre 1967, n. 294), 16 gennaio 1989, n. 1 (in G.U. 17 gennaio 1989, n. 13), 4 novembre 1991, n. 1 (in G.U. 8 novembre 1991, n. 262), 6 marzo 1992, n. 1 (in G.U. 9 marzo 1992, n. 57), 29 ottobre 1993, n. 3 (in G.U. 30 ottobre 1993, n. 256), 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22 dicembre 1999, n. 299), 23 novembre 1999, n. 2 (in G.U. 23 dicembre 1999, n. 300), 17 gennaio 2000, n. 1 (in G.U. 20 gennaio 2000, n. 15), 23 gennaio 2001, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2001, n. 19), 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248), 30 maggio 2003, n. 1 (in G.U. 12 giugno 2003, n. 134), 2 ottobre 2007, n. 1 (in G.U. 10 ottobre 2007, n. 236) e 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23 aprile 2012, n. 95).

— La legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, è pubblicata nella G.U. 3 giugno 2017, n. 127.

##### Nota all'art. 2, comma 2, lett. c) e d):

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (si vedano le note all'art. 1, comma 1):

##### «Art. 4.

##### Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

*Omissis.*

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.».

##### Nota all'art. 3, comma 1, lett. d):

— Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della

legge 6 giugno 2016, n. 106”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 agosto 2017, n. 179.

Note all’art. 4, comma 3:

— La legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1, recante “Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della L.R. 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendum, diritto di petizione e consultazione))”, è pubblicata nel B.U.R. 3 febbraio 2016, n. 5.

Per il testo dell’art. 23 si veda la nota all’art. 6, alinea.

— La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21.

— La legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.))”, è pubblicata nel B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61.

— Il testo dell’art. 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13, recante “Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)” (pubblicata nel B.U.R. 22 ottobre 2008, n. 47), come integrato dalla legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16, è il seguente:

«Art. 11

Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità.

1. La Regione istituisce il Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità che dura in carica cinque anni.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia. Il Comitato è composto da tre membri scelti tra personalità con specifiche competenze professionali e qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione dell’illegalità.
3. Il Comitato ha i seguenti compiti:
  - a) predispone una banca dati finalizzata alla rilevazione e diffusione della consistenza dei fenomeni che generano insicurezza, con particolare riferimento alla percezione soggettiva dei cittadini umbri. A tal fine il Comitato si avvale anche dei dati disponibili e pubblicizzati da altri soggetti istituzionali;
  - b) esprime pareri consultivi sui progetti relativi alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
  - c) fornisce alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, al sistema delle autonomie locali, nonché nell’ambito dei lavori della Conferenza di cui all’articolo 10, supporto informativo ed approfondimenti relativi ai dati ed alle tendenze sullo stato della sicurezza;
  - d) presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sullo stato della sicurezza in Umbria, anche al fine della predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 9, comma 2.
- 3-bis. Il Comitato svolge altresì i compiti ad esso attribuiti dalla normativa regionale che dispone misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso.»

Nota all’art. 6, alinea:

— Per la legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1, si vedano le note all’art. 4, comma 3.

Il testo vigente dell’art. 23, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23

Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili.

1. Al fine di attivare forme di raccordo e collaborazione, è istituito presso la Giunta regionale un Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato Tavolo, composto:
  - a) dall’assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, che lo presiede;
  - b) da dodici assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili individuati dal Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).
2. Possono partecipare al Tavolo, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nella materia all’ordine del giorno.
3. La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito.
4. Il Tavolo:
  - a) analizza la condizione dei giovani nel territorio regionale e ne individua le esigenze;
  - b) *raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio, in raccordo con il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui alla legge regionale vigente in materia;*
  - c) elabora proposte e formula osservazioni alla Giunta regionale per la redazione del Piano di cui all’articolo 6, comma 3, e del Programma di cui all’articolo 7, comma 3.
5. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all’anno e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo.»

Nota all’art. 7, comma 6:

— Il testo dell’art. 20 della legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente:

«Art. 20  
Portale regionale.

1. La Regione istituisce e gestisce un portale regionale con l'obiettivo di assicurare ai giovani un sistema di accesso alle informazioni utili al proprio percorso di crescita, formazione e autonomia.
2. Il portale regionale di cui al comma 1 è aperto alla creazione di piattaforme digitali da parte dei giovani ed è collegato ai portali internazionali, europei e nazionali che si occupano di politiche giovanili, al fine di sviluppare una rete di portali interconnessi per l'informazione dei giovani e per la divulgazione delle informazioni relative a tematiche europee, nazionali e regionali.
3. La Regione, oltre al portale regionale, mette a disposizione gratuitamente gli strumenti utili alla creazione di una comunità digitale di giovani.».

Note all'art. 8:

— La legge regionale 28 dicembre 2017, n. 19, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”, è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57.

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254) e dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199):

«Art. 38  
Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 1, comma 1), è il seguente:

«Art. 38.  
Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

*Omissis.*».